



Ufficio: DAR/DC Roma, 31/12/2024
Protocollo: 202400011848/A.G.
Oggetto: Modalità alternative trasmissione promemoria cartaceo – Termine efficacia OCDPC 884/2022.
Circolare n. 15180
Sito Sì
5.4
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Il 31 dicembre 2024 cessa l'efficacia degli articoli 2 e 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022, prorogata dall'art. 4, comma 6, del D.L. 198/2022 (decreto "Milleproroghe"), convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativi alle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica.

Dal **1° gennaio 2025** cessa la vigenza degli articoli 2 e 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022, prorogata sino al 31 dicembre 2024 dall'art. 4, comma 6 del D.L. 198/2022 (Decreto "Milleproroghe" 2024).

Le predette disposizioni stabilivano modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica.

A partire dal 1° gennaio p.v., quindi, trova applicazione l'art. 3-bis del DM 2 novembre 2011, così come modificato dal DM 25 marzo 2020 (*Promemoria della ricetta elettronica. Modalità a regime della disponibilità attraverso altri canali*), che prevede che il medico rilasci all'assistito il promemoria cartaceo o lo renda disponibile in formato digitale attraverso i seguenti canali:

1. nel portale del SAC www.sistemats.it, anche tramite SAR;
2. nel FSE dell'assistito, solo a fronte del rilascio del consenso all'alimentazione del FSE;
3. tramite posta elettronica;
4. tramite SMS.

Pertanto, sulla base della predetta disciplina, al medico è preclusa la comunicazione ovvero la trasmissione al paziente del solo numero di ricetta elettronica, come invece consentiva la citata Ordinanza della protezione civile, essendo tenuto a rendere disponibile il promemoria in formato cartaceo o digitale.

Inoltre, il cittadino non potrà più inoltrare alla farmacia gli estremi della ricetta, unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell'assistito a cui la ricetta stessa è intestata, per mezzo di:

- a) posta elettronica, inviando in allegato il promemoria, ricevuto dal medico tramite e-mail oppure estratto dal proprio fascicolo sanitario elettronico, ovvero, inviando il numero di ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell'assistito a cui la ricetta stessa è intestata;
- b) sms o applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, inoltrando il messaggio ricevuto dal medico di cui all'art. 2, comma 1, lettera b);
- c) comunicazione verbale.

In proposito, si ritiene che se il cittadino – qualora il medico non rispettasse la disciplina applicabile a partire del 1° gennaio 2025 – esibisse solo il numero di ricetta elettronica, e non il promemoria, unitamente al codice fiscale, il farmacista dovrà comunque assicurare l'evasione della ricetta, al fine garantire l'assistenza farmaceutica ed evitare disagi al paziente.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)